

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE



25731-25

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIA VIGNALE

FRANCESCO LUIGI BRANDA

MARIA TERESA ARENA

ATTILIO MARI

ANNA LUISA ANGELA RICCI

- Presidente -

Sent. n. sez. 710/2025

UP - 04/07/2025

R.G.N. 11341/2025

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria di replica depositata dalla difesa del ricorrente;

viste le conclusioni depositate dalle parti civili costituite.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza emessa il 23/09/2022 dal Tribunale di Bari nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED], imputati del reato previsto dagli artt. 40, comma 2, 41, comma 2 e 590, comma 2, cod.pen., con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, con beneficio della sospensione condizionale, oltre che – in solido con la responsabile civile [REDACTED] s.r.l. unipersonale – al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parte civili, da liquidarsi in separato giudizio; in particolare, la Corte territoriale ha mandato assolto il [REDACTED] per non aver commesso il fatto, confermando invece la sentenza emessa nei confronti del [REDACTED]

1.1 Era stato contestato agli imputati – specificamente al [REDACTED] nella sua qualità di responsabile dell'autocontrollo di cui alla normativa HACCP (regolamento UE n.852/2004) presso la Sala ricevimenti della Villa [REDACTED] di [REDACTED] e al [REDACTED] quale magazziniere presso la detta struttura - di avere cagionato colposamente alla minore [REDACTED] le lesioni descritte nell'atto di esercizio dell'azione penale (poi qualificate come determinanti una malattia insanabile, a seguito di modifica del capo di imputazione), provocate dall'ingerimento di detergente con elevata componente caustica, contenuto in un bicchiere che era stato somministrato alla bambina e cui era stata aggiunta acqua, presso il chiosco bar collocato nel giardino della suddetta struttura, il tutto in violazione delle disposizioni contenute nel manuale di autocontrollo HACCP; in particolare, il [REDACTED] omettendo di vigilare sull'osservanza della disposizione in relazione al tipo di detergente da utilizzare per la macchina lavatazzine e alle modalità di rifornimento del detergente caustico e il [REDACTED], dopo aver allestito la macchina, riempendola del detergente dopo averlo trasportato in un bicchiere.

1.2 La Corte ha previamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza proposta nell'interesse di entrambi gli imputati e relativa al difetto di correlazione tra fatto ascritto e fatto ritenuto in sentenza; ha infatti ritenuto che la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, in base alla quale la sostanza nociva era contenuta in una bottiglia di vetro al cui interno era stata travasata anziché all'interno di un bicchiere, come ritenuto nel capo di imputazione, non avesse determinato alcuno stravolgimento della contestazione e, quindi, nessuna lesione del diritto di difesa.

Ha quindi ritenuto che l'unica ricostruzione dei fatti coerente con le risultanze dell'istruzione dibattimentale fosse quella fornita dalla stessa persona offesa,

convergenndo gli elementi riferiti nel far ritenere che le lesioni fossero scaturite da un detergente altamente caustico, riposto nel chiosco da parte del [REDACTED] in una bottiglia confondibile con quelle destinate alla somministrazione di bevande al pubblico nel momento finale della cena nuziale; in particolare, ha rilevato che la persona offesa aveva esposto che il bicchiere era stato prelevato da un gruppo di bicchieri appena puliti e che il liquido era stato versato da una bottiglia di vetro piena per metà prelevata da sotto il bancone; ha ritenuto che tale ricostruzione trovasse conferma in quanto riferito dagli altri testi oltre a essere coerente con la documentazione medica, in base alla quale le lesioni cagionate alla minore erano irrevocabilmente da ricondurre all'ingestione di sostanze caustiche.

Ha quindi ritenuto che le risultanze istruttorie avessero confermato che il [REDACTED] nella suddetta qualità, aveva riempito una bottiglia di vetro somigliante alle altre con detergente avente natura corrosiva, riponendola nel chiosco e inducendo in errore il cameriere che aveva inconsapevolmente versato tale sostanza caustica alla minore in un bicchiere pulito; specificamente, ha rilevato che tutti i testi esaminati avevano confermato che il chiosco era munito di un apparecchio lavatazzine; che tale apparecchio necessitava di essere manualmente rifornito di detergente non avendo un autonomo erogatore; che il lavatazzine era stato effettivamente adoperato dai camerieri preposti al chiosco e che nessuno di essi aveva constatato la presenza di un recipiente appositamente destinato a contenere detto detergente; specificando che il macchinario in questione necessitava dell'intervento di un operatore che ricaricasse ogni volta il macchinario.

Ha quindi ritenuto provato che il liquido caustico non potesse che provenire dalla citata bottiglia apposta sotto il bancone, aggiungendo che il liquido in questione aveva la caratteristica di essere un prodotto incolore oltre che inodore.

La Corte ha quindi argomentato che il [REDACTED], quale magazziniere, era il depositario delle chiavi del magazzino, era il solo ad avervi accesso ed era colui che provvedeva all'allestimento dei chioschi, potendo quindi ritenersi acclarato che egli avesse lasciato nel chiosco una bottiglia contenente detergente in tutto simile a quelle allestite per somministrare acqua liscia agli avventori, contravvenendo quindi alla regola prudenziale secondo cui è sconsigliabile lasciare incustodita, in un contenitore confondibile con altri, sostanze di tipo caustico, essendo quindi ravvisabile nei suoi confronti la cattiva gestione del relativo rischio, l'elemento della causalità della colpa e quelli della prevedibilità e prevenibilità dell'evento.

Ha invece ritenuto non ravvisabili profili di responsabilità colposa in capo al [REDACTED] non risultando che egli fosse il soggetto delegato agli obblighi di individuazione e neutralizzazione dei rischi connessi all'esercizio di un'impresa

alimentare in riferimento al regolamento UE n. 852 del 2004 e come quindi lo stesso fosse privo della necessaria posizione di garanzia.

1.3 La Corte ha quindi ritenuto fondato il motivo inerente al trattamento sanzionatorio e, atteso che al predetto imputato erano state riconosciute le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante derivante dalla natura gravissima della lesione, ha rideterminato la sanzione base in mesi tre di reclusione, ridotti a mesi due a seguito del predetto giudizio di bilanciamento.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso [redacted] tramite i propri difensori, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale.

In particolare, ha dedotto che le dichiarazioni rese dalla persona offesa avessero trovato elementi confliggenti con la ricostruzione dei fatti dalla stessa operata; ha, in particolare, dedotto che la circostanza che il liquido provenisse da una bottiglia “piena per metà” era stata smentita dai testi oculari [redacted] (camerieri in servizio presso la struttura) e [redacted] (legale rappresentante della struttura ricettiva) i quali avevano invece riferito ^{che} la bottiglia da cui era stato versato il liquido era sigillata ed era stata stappata in quello stesso momento, elemento che avrebbe quindi valorizzato un uso improvvido – da parte del cameriere – di un bicchiere già contaminato dalla sostanza caustica e non essendo decisivo il dato che il bicchiere fosse stato previamente asciugato, come ritenuto nella sentenza impugnata; ha quindi ritenuto che i giudici di merito avrebbero complessivamente travisato le risultanze probatorie anche in considerazione della carenza di un interesse personale, in capo ai dichiaranti citati (e, in particolare, in capo al [redacted] vista la sua posizione di terzietà), a sostenere una versione alternativa; esponendo come la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la difficoltà, manifestata dalla persona offesa in sede di testimonianza, a ricordare il livello di acqua presente nella bottiglia e senza tenere conto dell’interesse della stessa derivante dalla costituzione dei genitori quali parti civili.

Ha altresì esposto che la Corte avrebbe dedotto i compiti del [redacted] sulla base di una parziale o comunque errata lettura delle deposizioni testimoniali, dalle quali era ricavabile il solo dato in base al quale l’imputato fosse il magazziniere della struttura; mentre il dato in base al quale lo stesso fosse addetto al rifornimento dei chioschi era stato esposto dai testi [redacted] e [redacted] ritenuti invece non credibili in ordine alle circostanze attinenti alla materiale ricostruzione

dell'evento, con conseguente contraddittorietà intrinseca dell'apparato argomentativo.

Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 43 cod.pen., in ordine alla motivazione sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa.

Ha dedotto che, non essendo stato accertato in modo rigoroso chi avesse effettivamente collocato il detergente caustico nel chiosco, non era possibile determinare la valenza causale o concausale della condotta ascritta all'imputato e la susseguente causalità della colpa e concretizzazione del rischio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La difesa del [REDACTED] ha fatto pervenire memoria nella quale ha replicato alle deduzioni del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento dell'impugnazione.

Le costituite parti civili [REDACTED] e [REDACTED] hanno fatto pervenire conclusioni scritte nelle quali si sono associate alla richiesta del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigeveno, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).

3. Nel primo motivo di impugnazione, la difesa dell'imputato ha contestato le conclusioni raggiunte dalla sentenza di merito, tanto in ordine alla materiale ricostruzione dell'evento quanto in ordine alla sussistenza di un'effettiva posizione di garanzia in capo al ricorrente; articolazione difensiva che induce a ritenere consentito un esame congiunto di tali doglianze con quelle contenute nel secondo



motivo di impugnazione, tese a contestare la sussistenza della causalità della colpa proprio in correlazione con la contestazione della preesistenza della predetta posizione di garanzia.

Tutte le censure sono inammissibili, in quanto manifestamente infondate.

Va quindi rilevato che le sentenze di merito sono state concordi nel ritenere pienamente attendibile la versione dei fatti sostenuta dalla stessa minore; la quale ha riferito di essersi recata presso il chiosco allestito per la somministrazione delle bevande per chiedere al cameriere di versarle un bicchiere d'acqua; che, poiché il cameriere (identificato in [REDACTED]) le aveva versato dell'acqua frizzante prelevandola da una bottiglia già presente sul bancone, aveva richiesto di avere un bicchiere di acqua liscia; che il cameriere aveva quindi versato in un altro bicchiere – appartenente a un servizio appena arrivato e appena asciugato – il contenuto di una bottiglia prelevata dalla parte inferiore del bancone e parzialmente piena; che, dopo averne bevuto un sorso, aveva quindi accusato la sensazione di bruciore derivante dalla natura caustica del liquido versato.

Devono quindi essere richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in forza dei quali le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Deve altresì essere ricordato che – in relazione all'ambito di cognizione proprio del giudizio di legittimità – nel ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Mentre, rispetto al dedotto vizio di illogicità sotto il profilo del travisamento della prova – pure adombrato dalla difesa – va ricordato che il vizio medesimo può

essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso - come quello di specie - di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); ricordando che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370).

In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).

4. Deve ritenersi, alla luce dei principi sopra riassunti, che la valutazione del compendio probatorio operato dai giudici di merito sia immune dal denunciato vizio di illogicità, anche sotto il profilo del travisamento.

Difatti, la Corte territoriale – in conformità con la valutazione del Tribunale – ha ritenuto che il racconto della minore fosse intrinsecamente credibile nonché coerente con gli altri elementi fattuali emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale, con specifico riferimento alla circostanza in base alla quale le

lesioni siano scaturite dall'ingestione di un liquido detergente riposto nel chiosco in una bottiglia confondibile con quelle destinate alla somministrazione di bevande al pubblico.

Oltre a ritenere la coerenza intrinseca delle dichiarazioni, la Corte territoriale ha, difatti, evidenziato alcuni elementi fattuali idonei a riscontrare la veridicità del racconto della minore e attinenti alle caratteristiche dell'apparecchio lavatazzine installato presso il chiosco; il quale, sulla base delle testimonianze acquisite, necessitava di essere manualmente rifornito di detergente non essendo munito di autonomo erogatore e risultando che il detergente stesso era stato adoperato dai camerieri preposti al chiosco, nessuno dei quali è risultato aver rifornito il relativo macchinario, mentre – d'altra parte – nessuno dei camerieri aveva riferito della presenza di un recipiente appositamente contrassegnato e contenitivo del detergente.

Tutti elementi che – uniti alla descrizione del recipiente da cui era stato tratto il liquido come 'mezzo pieno' – hanno quindi indotto i giudici di merito a giungere alla predetta conclusione in ordine alla natura del liquido medesimo poi versato nel bicchiere offerto alla minore.

5. Ulteriormente, devono ritenersi logiche e coerenti le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha smentito la versione alternativa prospettata dall'imputato e ribadita in sede di motivo di ricorso; versione fondata sul dato in base alla quale il liquido versato alla minore fosse stato tratto da una bottiglia stappata sul momento e che, pertanto, il detergente fosse già presente nel bicchiere usato per servire la bevanda (con conseguente configurabilità di una responsabilità colposa a carico del solo cameriere addetto alla somministrazione).

A tale proposito, si deve rammentare che, in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del richiamato principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina – come nel caso di specie – da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801).

Pertanto, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, n. 22257

del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno rilevato come l'assunto (fondato sulle dichiarazioni dei camerieri e del legale rappresentante della struttura) – comunque astrattamente non idoneo a smentire gli elementi di colpa scolpiti nel capo di imputazione – fosse agevolmente superabile sulla base della complessiva ricostruzione operata dagli stessi testi [REDACTED], invitato al banchetto e [REDACTED]; i quali avevano riferito che inizialmente l'acqua frizzante, proveniente da una bottiglia presumibilmente non stappata, era stata versata con un cubetto di ghiaccio e che, successivamente, era stato versato un altro bicchiere d'acqua, il quale non conteneva alcun cubetto di ghiaccio e presentava tratti di condensa.

D'altra parte, come sottolineato dai giudici di appello, i testi presenti (ovvero i camerieri e il [REDACTED]) avevano univocamente evidenziato come il bicchiere adoperato nella seconda occasione fosse stato prelevato da un gruppo di bicchieri puliti e capovolti, nonché appositamente asciugato, come riferito dalla minore.

Ne discende il carattere non palesemente illogico della ricostruzione fattuale condivisa dai giudici di merito, in base alla quale il liquido corrosivo non potesse che essere stato versato – come riferito dalla minore – da un recipiente collocato nel chiosco unitamente alle altre bottiglie.

6. La difesa dell'odierno ricorrente, nell'ambito del primo motivo di ricorso, ha altresì contestato la sussistenza della propria posizione di garanzia; specificamente, deducendo che non era stato adeguatamente provato, in sede di istruzione dibattimentale, che il [REDACTED] fosse effettivamente, oltre che il magazziniere della struttura Villa [REDACTED] anche il soggetto specificamente addetto all'allestimento dei chioschi e al rifornimento dei macchinari lavastoviglie.

A tale proposito, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante e deve essere accertata in concreto l'effettiva titolarità del potere-dovere di protezione del bene giuridico, nonché di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il fatto (Sez. 4, n. 13349 del 22/01/2025, Sacco, Rv. 287902; Sez. 4, n. 38624 del 19/06/2019, B., Rv. 277190; Sez. 4, n. 19029 del 01/12/2016, dep. 2017, De Nardis, Rv. 269602).

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno coerentemente ritenuto che il [REDACTED] [REDACTED] nella specifica occasione in questione, fosse il soggetto titolare delle mansioni di magazziniere addetto alla custodia, tra l'altro, dei detergenti e dei detersivi e di tutto quanto riguardasse la pulizia delle stoviglie, oltre a essere

responsabile del materiale allestimento dei chioschi; elementi di fatto sulla base dei quali è stata quindi dedotta la sussistenza del relativo potere-dovere di gestione delle potenziali fonti di pericolo derivanti dall'utilizzo dei relativi macchinari e, nel caso specifico, del detergente destinato al funzionamento delle macchine lavastoviglie.

In particolare, la Corte territoriale ha premesso il dato – emergente dall'istruttoria – in forza del quale le scorte del detergente utilizzato per la pulizia delle macchine erano custodite all'interno del magazzino le cui chiavi erano nella disponibilità del [REDACTED] unico a potervi avere accesso; esponendo che, proprio in derivazione da tale posizione, il ricorrente aveva anche provveduto all'allestimento dei chioschi con il relativo collocamento dei detergenti; elemento di fatto, sulla base del quale la Corte ha ritenuto che dovesse ritenersi riconducibile alla condotta dell'imputato il materiale collocamento del detergente in una posizione prossima a quelle delle bottiglie destinate alla somministrazione al pubblico.

A tale proposito, la Corte ha altresì fatto riferimento – in ordine alla posizione soggettiva del ricorrente – al contenuto delle testimonianze rese nel corso del primo grado di giudizio, tra cui quelle rese da alcuni soggetti addetti a varie mansioni presso la struttura e, in particolare, dal [REDACTED] (legale rappresentante della struttura medesima), il quale aveva riferito univocamente che il [REDACTED] fosse il responsabile della custodia del magazzino, al cui interno erano custoditi i detergenti per le macchina lavatazzine.

Le considerazioni difensive spiegate sul punto appaiono, di contro, di rango meramente oppositivo e, di fatto, omissive dell'onere di necessario confronto con le motivazioni delle sentenze di merito.

In particolare, la difesa ha dedotto che due dei testi citati dalla Corte territoriale (ovvero [REDACTED] e [REDACTED], entrambi addetti alla somministrazione delle bevande) avrebbero solo riferito delle funzioni di magazziniere rivestite dal [REDACTED] elemento peraltro non tale da connotare la motivazione della Corte territoriale di alcun vizio di travisamento, attese le considerazioni in ordine ai compiti attribuiti al magazziniere medesimo e ricavati dal complesso dell'istruzione dibattimentale.

7. Peraltro, la difesa ha altresì contestato la valutazione di quanto riferito dai testi [REDACTED] e [REDACTED] (sopra citato), deducendo un vizio di contraddittorietà intrinseca della motivazione; derivante dal fatto che, in altro passo della sentenza (sopra citato), la Corte aveva ritenuto non credibile quanto dichiarato dai testi suddetti in ordine alla concreta dinamica dell'evento.

La deduzione, peraltro, è manifestante infondata.

Tanto in coerente applicazione della logica della valutazione frazionata, costantemente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità a condizione dell'autonomia delle parti di narrato in valutazione e dell'assenza di interferenza fattuale e logica tra loro.

Ed infatti, deve affermarsi che la valutazione frazionata delle dichiarazioni, di qualsiasi specie esse siano – ivi comprese, quindi, quelle testimoniali – è ammissibile quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e, in ogni caso, non siano tra loro in rapporto di interferenza fattuale e logica, tenuto conto del fatto che detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra, minando il giudizio di credibilità complessivo e la plausibilità dell'intero racconto (in tal senso, tra le altre, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103; Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto coerente applicazione di tale principio; ritenendo, in adeguata applicazione dello stesso, che le dichiarazioni rese dal responsabile della struttura e da uno dei camerieri addetti alla somministrazione delle bevande in ordine ai compiti del ricorrente, non interferissero – sul piano logico e fattuale – con quelle attinenti alla ricostruzione della concreta dinamica dell'evento.

Attesa la sussistenza della posizione di garanzia – e in relazione a quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso – ne consegue che i giudici di merito hanno coerentemente ravvisato l'elemento della causalità della colpa, avendo l'evento costituito una concretizzazione del rischio governato dallo stesso garante, con conseguente prevedibilità ed evitabilità dell'evento medesimo.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

In riferimento alle spese richieste dalle costituite parti civili con la nota allegata alle relative conclusioni, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, ma nel solo caso in cui abbia esplicitato, attraverso memorie

scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960); come non ravvisabile nel caso di specie, atteso che le parti civili suddette si sono limitate a depositare le relative conclusioni con la sola richiesta del rigetto del ricorso dell'imputato.

Ai sensi dell'art.50 del d.lgs 30 giugno 2003, n.196, va disposta, in caso di diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

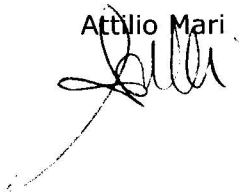
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Oscuramento dei dati personali in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 4 luglio 2025

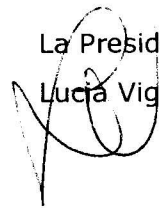
Il Consigliere estensore

Attilio Mari



La Presidente

Lucia Vignale



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 LUG. 2025
Il Funzionario Giudiziario
Dr. Gianfranco Catenazzo

